



Trento, 22 agosto 2011

EP/lb

CIRCOLARE N. 36/2011

REG_CCT

Prot. 0003674 del 22/08/2011



Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: aggiornamento in tema di tracciabilità dei pagamenti

Si fa seguito alle circolari n. 9 e 15 del 2011, per aggiornare le Amministrazioni in indirizzo in merito alle novità sul tema di cui all'oggetto, alla luce della nuova determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4, di data 7 luglio 2011.

Si ritiene utile con la presente limitarsi a segnalare di seguito le precisazioni fornite dall'Avcp a contenuto innovativo rispetto a quanto sinora già appianato, posto che la determinazione – pubblicata anche sul nostro sito e alla cui lettura comunque si rimanda – riprende numerosi temi già affrontati con le precedenti determinazioni (n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010) rispetto alle quali è da considerarsi sostitutiva.

- 1) **Contratti di concessione di lavori e servizi** (anche servizi pubblici locali a rilevanza economica), che non comportino pagamenti da parte dell'ente pubblico concedente in favore del soggetto privato concessionario: è chiarita la necessità di applicare comunque le disposizioni della legge n. 136 del 2010, al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti diretti agli operatori economici facenti parte della filiera rilevante per lo svolgimento della prestazione.
- 2) **Servizi di cui all'Allegato II B del Codice**: viene chiarito che sono soggetti agli obblighi di tracciabilità anche i flussi finanziari derivanti da questi contratti, tra i quali si segnala che rientrano i servizi ricreativi, culturali e sportivi (es. gestione biblioteche, servizio di archiviazione/catalogazione, gestione impianti sportivi, i servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi, seminari, eventi, feste), i servizi relativi all'istruzione (formazione). Peraltro l'Avcp precisa che *"la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione"*.

Nell'Allegato II B sono compresi anche i **servizi legali** (consulenza giuridica e rappresentanza legale). Rispetto ad essi l'Autorità sottolinea l'importanza di una corretta qualificazione giuridica della fattispecie da parte della stazione appaltante, considerata la sottile linea di demarcazione che passa tra l'appalto di servizi ed il contratto d'opera intellettuale ex articolo 2230 c.c.. Al riguardo l'Autorità prende posizione, richiamando l'interpretazione proposta dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR, secondo la quale il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, mentre l'appalto di servizi legali richieda un *quid pluris* e si configuri, pertanto, quale modalità organizzativa di un servizio affidato a professionisti esteri, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, ma in essa non si esaurisce.



Posto che, evidentemente, tale interpretazione consente di "tracciare meno", si ritiene doveroso puntualizzare – sotto il profilo teorico - che si tratta di una posizione non consolidata in giurisprudenza, posto che, ad esempio, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 7/2009/PAR, non ha viceversa operato analoga distinzione, riconducendo l'incarico di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio alla categoria dei servizi legali di cui all'Allegato II B.

- 3) **Servizio di tesoreria:** a prescindere dall'inquadramento come appalto o concessione, potendosi qualificare il tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore, l'Avcp ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento del servizio.
- 4) **Servizi bancari e finanziari:** vanno tracciati. Peraltro, per quanto riguarda i **contratti di mutuo**, l'Avcp ritiene che il rimborso delle rate di mutuo sia assoggettabile ad un regime di tracciabilità "attenuata", ammettendo l'utilizzabilità del RID, a patto che il CIG venga indicato nella autorizzazione/delega all'accredito in conto; per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, l'obbligo di tracciabilità, può ritenersi assolto mediante l'abbinamento al conto dedicato del codice dell'azienda creditrice.
- 5) **Pagamenti delle utenze della pubblica amministrazione** (luce, gas, telefono, ecc.): è ammessa la tracciabilità "attenuata" anche per questi pagamenti, avvalendosi del RID senza indicare il CIG nel singolo pagamento, bensì solo nella delega a monte.
- 6) **Contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010** (chiaramente solo quelli che producono ancora effetti): l'Autorità puntualizza che anche per questi va chiesto il CIG, ora per allora, ancorché in tale lasso temporale fosse prescritta l'indicazione nei pagamenti del solo CUP.
- 7) **Fatture:** la normativa non impone agli operatori della filiera l'indicazione del CIG nell'ambito delle fatture emesse.

Preme infine sottolineare quanto ribadito anche in questa ultima Determinazione dell'Avcp, come nella precedente – già oggetto di commento nella Circolare n. 9 del Consorzio (cfr. par. 6), in merito agli **affidamenti in house**: i pagamenti derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti, ma sottoposti a controllo analogo da parte delle stesse **sono esclusi dall'ambito di applicazione** della legge n. 136 del 2010, in quanto in tale caso non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Resta naturalmente ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società *in house* quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante. **Si richiama l'attenzione su tale passaggio per ribadire, in riscontro alle richieste pervenute da alcune amministrazioni, che i servizi erogati dal Consorzio dei Comuni Trentini agli enti soci non sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità!**

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni